

ANCE | CAMPANIA

NEWS TECNICA

Edizione n°37

23 OTTOBRE 2026

La Cassazione si esprime sulle responsabilità dell'impresa nella caduta da ponteggio



L'impresa che monta un ponteggio può essere chiamata a rispondere dell'**infortunio di un lavoratore appartenente a un'altra impresa**, quando la caduta è riconducibile alle irregolarità dell'opera provvisoria. Una responsabilità che può affiancarsi a quella derivante dall'esercizio di fatto di poteri gestionali nel cantiere, indipendentemente dagli incarichi formalmente attribuiti.

Su queste responsabilità si è pronunciata la **Corte di Cassazione** con la **sentenza n. 20006 del 1° giugno 2026**, confermando la condanna per omicidio colposo del responsabile di un'impresa incaricata del montaggio dei ponteggi, in seguito alla morte di un lavoratore precipitato da un'altezza di circa sei metri.

I giudici hanno ricondotto la caduta all'apertura presente tra due campate del ponteggio, soffermandosi sul rapporto tra le condizioni della struttura e l'infortunio e sulla necessità di accertare quali violazioni delle disposizioni antinfortunistiche abbiano effettivamente contribuito alla produzione dell'evento.

L'incidente si è verificato in un cantiere per la realizzazione di un complesso immobiliare, dove un lavoratore impiegato senza regolarizzazione da un'impresa subappaltatrice, impegnata in lavori di intonacatura e pitturazione, è precipitato da un ponteggio riportando lesioni che ne hanno provocato il decesso.

L'impalcatura era stata montata da un'altra società, il cui socio accomandatario è stato chiamato a rispondere dell'infortunio per le irregolarità attribuite

alle modalità di installazione, tra cui l'assenza di adeguati parapetti e tavole fermapiè e le carenze nei sistemi di accesso e discesa.

La struttura presentava due sezioni separate da **uno spazio di circa un metro**, collegate da una sola tavola di passaggio. Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, il lavoratore sarebbe precipitato attraverso quell'apertura mentre si accingeva a scendere dall'impalcatura.

Il Tribunale ha condannato il responsabile dell'impresa installatrice per omicidio colposo, ai sensi dell'art. 589, commi 1 e 2, del Codice penale, e la Corte d'Appello ha confermato la decisione, riconoscendo anche un coinvolgimento dell'imputato nella gestione delle attività del cantiere più ampio rispetto al montaggio dei ponteggi.

Nel ricorso per Cassazione sono state contestate le condizioni dell'impalcatura, la ricostruzione della caduta e l'attribuzione di una **posizione di garanzia** ulteriore rispetto a quella derivante dall'incarico di installazione.

L'imputato non era il datore di lavoro della vittima, ma il responsabile della società che aveva provveduto al montaggio dell'impalcatura, attività alla quale il Tribunale aveva ricondotto la posizione di garanzia e le violazioni contestate.

La Corte d'Appello aveva individuato anche un ruolo dell'imputato nella gestione delle lavorazioni, senza tuttavia escludere la responsabilità originariamente attribuita alle modalità di installazione del ponteggio.

La Cassazione ha confermato questa impostazione, riconoscendo la coesistenza delle due posizioni di garanzia.

L'impresa che provvede al montaggio di un ponteggio è tenuta a rispettare gli **obblighi di sicurezza** connessi all'attività svolta, anche quando la struttura viene utilizzata da lavoratori appartenenti ad altre imprese. Le irregolarità riconducibili all'installazione possono quindi fondare una responsabilità per l'infortunio, quando risultino causalmente collegate all'evento.

Nella motivazione è stata richiamata anche la distinzione tra **mera fornitura** di materiali o attrezzature e partecipazione alla loro **posa in opera**, già affrontata dalla Cassazione nella sentenza n. 6073/2026.

L'art. 96, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 esclude l'obbligo di redazione del **piano operativo di sicurezza (POS)**, previsto dal comma 1, lettera g), per le imprese che effettuano mere forniture di materiali o attrezzature, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 dello stesso decreto.

L'esclusione non si estende alle attività che comprendono anche la posa in opera dei beni forniti, sicché l'impresa che provvede al montaggio di un ponteggio non può essere equiparata a quella che si limita alla consegna dei suoi componenti.

Alla responsabilità contestata per il montaggio dell'impalcatura, la Corte d'Appello ha affiancato quella derivante dall'effettivo coinvolgimento dell'imputato nella gestione delle lavorazioni. Dalle dichiarazioni raccolte durante il processo è emerso infatti un ruolo organizzativo che ha portato i giudici a ritenere che la separazione formale tra le imprese presenti in cantiere non corrispondesse a un'effettiva distinzione delle attività svolte.

La Cassazione ha confermato tale valutazione sulla base dell'**art. 299 del D.Lgs. n. 81/2008**, che estende le posizioni di garanzia del datore di lavoro, del dirigente e del preposto a chi, pur senza una regolare investitura, ne esercita effettivamente i poteri giuridici.

La posizione di garanzia di fatto dipende dalle funzioni concretamente esercitate e può essere riconosciuta quando il soggetto interviene stabilmente nell'esecuzione delle opere, organizza il lavoro, acquista materiali e attrezzature oppure

impartisce istruzioni e direttive, assumendo poteri propri delle figure individuate dalla normativa prevenzionistica.

Alla posizione di garanzia derivante dal montaggio del ponteggio si è quindi aggiunta quella collegata all'**esercizio effettivo di poteri gestionali**, riconosciuta sulla base delle attività svolte e non della qualifica formalmente rivestita.

L'applicazione dell'art. 299 richiede comunque di accertare l'effettivo esercizio di tali poteri, poiché la presenza in cantiere o la collaborazione con altre imprese non comportano automaticamente l'assunzione degli obblighi propri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto.

La ricostruzione delle condizioni del ponteggio è stata uno dei punti maggiormente contestati dalla difesa, che ha richiamato una verifica ispettiva durante la quale era stata accertata l'ottemperanza alle prescrizioni precedentemente impartite dagli organi di vigilanza.

Secondo il ricorrente, mancava la prova che la struttura fosse stata modificata prima dell'incidente, mentre le irregolarità riscontrate successivamente non potevano essere riferite con certezza al ponteggio utilizzato dal lavoratore.

I giudici di merito hanno valutato anche gli accertamenti eseguiti dopo l'infortunio, quando l'impalcatura interessata era già stata rimossa dalla posizione originaria. Nel sopralluogo erano state rilevate carenze compatibili con quelle descritte nelle dichiarazioni acquisite, mentre la **precedente verifica favorevole** non è stata ritenuta sufficiente a escludere che le condizioni del ponteggio fossero successivamente cambiate.

Per quanto riguarda le disposizioni violate, il riferimento principale è l'**art. 122 del D.Lgs. n. 81/2008**, che impone, per i lavori in quota, l'adozione di adeguate impalcature, ponteggi, opere provvisorie o altre precauzioni idonee a prevenire la caduta di persone e cose.

I giudici hanno richiamato anche il punto 2.1 dell'Allegato XVIII, relativo ai sistemi di accoppiamento dei montanti delle opere provvisorie, considerando inadeguata la configurazione del ponteggio, caratterizzata dalla presenza di uno spazio vuoto di circa un metro tra due campate e da un collegamento costituito da una sola tavola di passaggio.

Il ricorrente aveva fatto riferimento all'art. 130 del D.Lgs. n. 81/2008, sostenendo che non prevedesse un numero minimo di tavole per collegare le sezioni della struttura. La Cassazione ha escluso la pertinenza del richiamo, poiché la disposizione disciplina le **andatoie e le passerelle**, mentre la contestazione riguardava l'adeguatezza del collegamento tra le campate del ponteggio.

La responsabilità per l'infortunio è stata ricondotta alla configurazione del ponteggio e, in particolare, all'apertura presente tra le due campate, attraverso la quale i giudici hanno ritenuto che il lavoratore fosse precipitato.

La Corte ha richiamato il principio della **causalità della colpa**, secondo cui la violazione di una regola cautelare può fondare la responsabilità per un evento lesivo soltanto quando questo rappresenta la realizzazione del rischio che la disposizione violata mira a prevenire.

La dinamica della caduta è stata ricostruita attraverso le dichiarazioni raccolte, gli accertamenti sulle condizioni dell'impalcatura e la compatibilità delle lesioni riscontrate dal consulente medico-legale. Nessuno dei dichiaranti aveva assistito direttamente al momento della caduta, ma gli elementi acquisiti sono stati ritenuti sufficienti dai giudici di merito, la cui motivazione è stata giudicata logicamente sostenibile dalla Cassazione.

Nella valutazione del nesso causale, la **larghezza dello spazio tra le campate** è stata individuata come causa diretta dell'infortunio, mentre le altre irregolarità contestate, tra cui l'assenza di parapetti e tavole fermapiè, non sono state specificamente valorizzate per ricostruire la dinamica dell'evento.

La presenza di una violazione antinfortunistica non comporta, di per sé, che ogni infortunio verificatosi durante le lavorazioni sia riconducibile a quella

violazione, dovendo essere accertato il rapporto tra la condotta contestata e il **rischio effettivamente realizzato**.

La difesa aveva sostenuto che il lavoratore fosse precipitato mentre cercava di scendere dal ponteggio senza utilizzare la scala, attribuendo a tale comportamento un possibile rilievo nella ricostruzione delle cause dell'incidente.

I giudici, richiamando l'orientamento secondo cui le disposizioni antinfortunistiche tutelano i lavoratori anche dalle conseguenze delle imprudenze commesse durante l'attività lavorativa, hanno escluso che la condotta potesse interrompere il nesso causale.

La condotta colposa dell'infortunato può assumere efficacia interruttiva quando introduce un **rischio eccentrico o esorbitante** rispetto a quello che il titolare della posizione di garanzia è tenuto a governare, mentre non è sufficiente che il lavoratore abbia agito in modo imprudente o abbia omissso di utilizzare un dispositivo previsto per la sicurezza, se l'infortunio deriva da un rischio compreso nella sfera degli obblighi prevenzionistici del garante.

Il lavoratore si trovava sul ponteggio per svolgere la propria attività e la caduta è stata ricondotta alle condizioni dell'opera provvisoria, senza che fossero emersi elementi idonei a qualificare il suo comportamento come causa di un rischio estraneo a quello che i soggetti responsabili avrebbero dovuto prevenire.

La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso, confermando la condanna per omicidio colposo del responsabile dell'impresa installatrice, la cui posizione di garanzia è stata riconosciuta sia in relazione alle modalità di montaggio del ponteggio sia per l'effettivo esercizio di poteri gestionali nel cantiere. Da *Lavoripubblici*.

La Corte dei Conti non prevede rivalutazione dell'incentivo tecnico se l'importo dell'aggiudicazione supera del 20% quello iniziale



La deliberazione della Corte dei conti, reg Toscana, [n.174/2026](#) affronta anche una ulteriore tematica relativa ai rapporti incentivi/concessioni, posta dall'ente istante. In particolare, si pone la questione della “rivalutazione” del valore della concessione nel caso in cui all'atto dell'aggiudicazione risulti superiore del 20% rispetto alla stima di bando e se, pertanto, si debba (o meno) procedere con una rimodulazione dell'impegno assunto con stanziamenti di bilancio «per gli incentivi tecnici al momento dell'aggiudicazione».

Previsione normativa sull' incremento prevista nel comma 2 – ultimo periodo – dell'articolo 179 del codice. Nel dettaglio, la disposizione prevede che «se il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione è superiore al valore stimato di oltre il 20 per cento, si considera il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione». Già si anticipa che la previsione non ha alcun collegamento diretto con gli incentivi e da qui, appunto, il quesito posto.

Il collegio, in premessa, si sofferma sulle “peculiarità strutturali” del modello negoziale concessorio rilevando che (nel caso specifico delle concessioni “calde”) queste «sono dotate di una intrinseca capacità di generare reddito attraverso ricavi di utenza, in misura tale da ripagare i costi di investimento e di remunerare adeguatamente il capitale coinvolto nell'arco della vita della concessione». Un modello, quindi, che non genera alcun corrispettivo per l'ente concedente. In relazione

agli incentivi, la sezione ricorda che il valore da prendere a riferimento per il calcolo degli incentivi per funzioni tecniche (massimo 2% come ribadisce l'articolo 45 del codice) è il valore che «che scaturisce dalla applicazione dell'articolo 179 del Codice (cfr. *ex plurimis* Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 187/2023/PAR, n. 184/2026/PAR e n. 289/2026/PAR)».

Dal combinato disposto delle disposizioni di riferimento (art. 45, comma 2 e art. 179 commi 2 e 3) emerge che il valore della concessione da prendere in considerazione per gli incentivi è quello stimato all'atto dell'indizione dell'affidamento. In nessun modo è possibile trarre un collegamento, in tema di incentivi, al comma 2 dell'art. 179 e quindi al caso dell'incremento superiore del 20% del valore stimato. Gioca a sfavore di possibili collegamenti lo stesso articolo 45 del codice in relazione al quale è lecito ritenere «che il legislatore abbia individuato nella consistenza economica dell'affidamento programmato il parametro cui commisurare le risorse destinate agli incentivi per funzioni tecniche».

L'incremento in parola, ovvero «l'evoluzione del valore della concessione in ragione dell'offerta formulata dall'operatore economico costituisce un elemento eventuale, dipendente dalle dinamiche concorrenziali della procedura, che non incide né sulla natura né sulla complessità delle attività tecniche svolte dal personale interno». Una eventuale interpretazione che portasse ad “aumentare” l'incentivo calcolandolo sul nuovo valore (determinato

dall'incremento in parola) finirebbe per introdurre una possibilità che non ha nessuna copertura normativa valorizzando, tra l'altro, un dato/elemento estraneo - "prestazioni professionali" - che l'incentivo per funzioni tecniche è destinato a compensare.

La conclusione della sezione, quindi, è che l'eventuale «variazione del valore della concessione in fase di aggiudicazione» non costituisce un elemento idoneo a modificare la base di calcolo dell'incentivo, «che la legge riferisce all'importo posto a fondamento della procedura di affidamento». Parere, pertanto, che conferma precedenti interventi della Corte (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 475/2025/PAR), con cui si è affermato «che il limite

massimo delle risorse incentivanti deve essere determinato con riguardo all'importo posto a base della procedura di affidamento e non al valore contrattuale risultante dall'applicazione» dell'aggiudicazione.

Ad epilogo, la sezione ricorda l'esigenza della stazione appaltante, oltre al calcolo dell'incentivo, di definire i criteri di riparto (e con questi la percentuale massima) e che, in ogni caso, l'incentivo maturato dal dipendente – con riferimento all'anno di competenza –, «anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale». Da NT+.

TAR su soccorso procedimentale nelle gare pubbliche



Nelle gare pubbliche, la mancata allegazione di una certificazione richiesta per ottenere un **punteggio premiale** può compromettere la posizione in graduatoria di un operatore economico, anche quando il possesso del requisito sia stato espressamente dichiarato nell'offerta. Il problema si pone per esempio quando il disciplinare prevede la presentazione sia della dichiarazione sostitutiva sia del relativo certificato, prevedendo l'attribuzione automatica di **zero punti** in caso di omissione documentale.

In situazioni del genere, fino a che punto le prescrizioni della legge di gara possono impedire il ricorso al **soccorso procedimentale**, soprattutto quando la produzione successiva di una certificazione già posseduta e dichiarata servirebbe esclusivamente a documentare una condizione preesistente, senza modificare l'offerta tecnica?

A rispondere sul merito è il **TAR Lazio, Roma, Sez. V-ter**, con la [sentenza del 19 ottobre 2026, n. 16478](#), che ha esaminato la legittimità di alcune clausole relative all'attribuzione di punteggi per il possesso di certificazioni ambientali e sociali, soffermandosi sul rapporto tra dichiarazioni sostitutive, integrazione documentale e soccorso procedimentale ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023.

La controversia è nata nell'ambito di una procedura indetta per la conclusione di **accordi quadro**, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023, destinati all'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili pubblici.

Uno degli operatori partecipanti si era classificato al ventunesimo posto, senza ottenere i nove punti previsti per tre sub-criteri premiali collegati alle certificazioni **ISO 14001**, relativa al sistema di gestione ambientale, **UNI/PdR 125:2022**, riguardante la parità di genere, e **SA 8000**, riferita alla responsabilità sociale.

Per ciascuna certificazione erano previsti tre punti, che la commissione non aveva riconosciuto perché i documenti non risultavano allegati alla sezione dell'offerta tecnica destinata ai criteri premiali, nonostante il concorrente ne avesse dichiarato il possesso.

Secondo la ricorrente, il riconoscimento dei nove punti le avrebbe consentito di raggiungere la quarta posizione in graduatoria, rientrando tra gli otto operatori destinatari dell'aggiudicazione, mentre anche l'attribuzione dei soli sei punti relativi alle certificazioni UNI/PdR 125:2022 e SA 8000 sarebbe stata sufficiente per collocarla tra i primi otto classificati.

L'operatore ha quindi impugnato l'aggiudicazione e gli atti di gara, contestando la mancata attivazione del soccorso e la legittimità delle disposizioni del disciplinare che subordinavano il riconoscimento dei punteggi alla materiale allegazione delle certificazioni.

Al centro della controversia vi era la previsione del disciplinare che richiedeva la compilazione del modello relativo ai criteri premiali e la produzione delle certificazioni in corso di validità, stabilendo

l'attribuzione di zero punti qualora la documentazione non fosse stata allegata secondo le modalità prescritte.

La legge di gara imponeva quindi un **doppio adempimento**: il concorrente doveva dichiarare il possesso delle certificazioni attraverso un modello predisposto dalla stazione appaltante e produrre contestualmente i documenti necessari a comprovarne l'esistenza.

Il modello aveva natura di **dichiarazione sostitutiva** ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e individuava specificamente le certificazioni oggetto di punteggio, mentre la loro allegazione serviva a dimostrare una circostanza già dichiarata dall'operatore.

Secondo la stazione appaltante, le certificazioni costituivano parte integrante dell'offerta tecnica e la loro mancata produzione non poteva essere sanata attraverso il soccorso istruttorio, ragione per cui la commissione aveva applicato il disciplinare attribuendo zero punti per i sub-criteri interessati.

La questione riguardava però la legittimità della stessa clausola, che impediva di distinguere il concorrente effettivamente privo della certificazione da quello che, pur avendone dichiarato il possesso, aveva ommesso soltanto di allegarne copia, escludendo in entrambi i casi qualsiasi possibilità di integrazione documentale.

La questione va esaminata alla luce dell'**art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023**, che distingue le carenze della documentazione amministrativa da quelle che interessano l'offerta tecnica ed economica, rispetto alle quali il Codice pone limiti più rigorosi.

Il comma 1 consente alla stazione appaltante di richiedere l'integrazione e la regolarizzazione della documentazione amministrativa, escludendo espressamente quella che compone l'offerta tecnica ed economica, mentre il **comma 3** permette di acquisire chiarimenti sui contenuti delle offerte e sui relativi allegati, purché tali chiarimenti non ne modifichino il contenuto.

Su questa distinzione si è sviluppato l'orientamento giurisprudenziale che ammette, entro determinati limiti, il ricorso al soccorso procedimentale anche per la produzione di certificazioni premiali non allegate, quando il loro possesso sia stato già dichiarato nell'offerta e la documentazione successiva abbia una funzione esclusivamente probatoria.

Il limite rimane quello dell'**immodificabilità dell'offerta**, perché il soccorso non può consentire al concorrente di introdurre un nuovo requisito premiale o migliorare la propria proposta dopo la scadenza del termine di presentazione.

Diversa è la situazione nella quale l'operatore abbia già dichiarato il possesso di una determinata certificazione e la sua successiva produzione serva soltanto a dimostrare una condizione preesistente, senza incidere sugli elementi sottoposti alla valutazione della commissione o alterare il confronto competitivo.

Condividendo l'impostazione già seguita dal TAR Sicilia, Sez. I, con la sentenza n. 1368/2026, relativa a una controversia analoga che aveva interessato i medesimi criteri premiali, il giudice ha accolto il ricorso.

Nel richiamare quel precedente, il Tribunale ha fatto riferimento anche ad alcune sentenze del Consiglio di Stato, Sez. V, **29 gennaio 2026, n. 795**, e Sez. III, **27 febbraio 2025, n. 1707**, nelle quali è stata valorizzata una **lettura proconcorrenziale** del soccorso procedimentale, coerente con l'esigenza di selezionare l'offerta migliore senza attribuire conseguenze sproporzionate a omissioni meramente documentali.

Secondo questo orientamento, quando una certificazione è richiesta esclusivamente per ottenere un punteggio aggiuntivo e il suo possesso risulta già dichiarato nell'offerta tecnica, deve essere consentita la **regolarizzazione della carenza documentale**, purché l'integrazione non comporti modifiche sostanziali dell'offerta né distorsioni del confronto tra concorrenti.

La clausola esaminata dal TAR impediva invece qualsiasi valutazione di questo tipo, imponendo alla commissione di attribuire automaticamente zero punti anche in presenza di una dichiarazione sostitutiva che individuava espressamente la certificazione posseduta.

Il Tribunale ha quindi riconosciuto l'**illegittimità in parte qua** delle disposizioni contestate, ritenendo che il doppio onere di dichiarazione e allegazione, accompagnato dall'automatica perdita del punteggio, precludesse ingiustificatamente il ricorso al soccorso procedimentale.

La decisione non mette in discussione la possibilità per la stazione appaltante di richiedere le certificazioni necessarie a comprovare i requisiti

premiali, ma censura una disciplina che impedisce di verificarne successivamente il possesso anche quando l'omissione riguarda soltanto il documento e non il contenuto dell'offerta.

In questa valutazione entra in gioco anche il **principio del risultato**, previsto dall'**art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023**, che orienta l'attività delle stazioni appaltanti verso l'affidamento del contratto con il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto della legalità, della trasparenza e della concorrenza.

Il principio costituisce un criterio interpretativo di particolare rilevanza quando una previsione eccessivamente penalizzante rischia di compromettere la selezione dell'offerta migliore senza offrire una corrispondente tutela della parità di trattamento, fermo restando il divieto di modificare il contenuto sostanziale dell'offerta.

Nel caso esaminato, inoltre, il TAR ha rilevato che il possesso delle certificazioni da data anteriore alla presentazione dell'offerta risultava documentato attraverso gli atti prodotti in giudizio, escludendo quindi che la loro successiva produzione potesse essere considerata come l'introduzione di requisiti acquisiti dopo la scadenza del termine di partecipazione.

La mancata attribuzione dei tre punti relativi alla certificazione ISO 14001 presentava una particolarità rispetto alle altre due certificazioni, perché il documento era già stato prodotto dal concorrente, sebbene in una sezione diversa da quella destinata ai criteri premiali.

L'operatore aveva infatti dichiarato il possesso della ISO 14001 nella relazione metodologica, indicandone gli estremi, e ne aveva allegato copia alla documentazione amministrativa, che risultava quindi già nella disponibilità della stazione appaltante al momento della valutazione delle offerte.

Il TAR ha osservato che il disciplinare, relativo a questo criterio, non conteneva una previsione analoga a quella che stabiliva espressamente l'attribuzione di zero punti in caso di mancata produzione degli allegati per gli altri criteri, e ha ritenuto possibile interpretare la disposizione in modo coerente con i principi di massima partecipazione e di risultato.

A questo profilo si è aggiunto il **travisamento** rilevato nella valutazione della commissione, dal momento che la certificazione era stata effettivamente prodotta e il suo possesso risultava richiamato con i relativi estremi nella relazione tecnica.

Per la ISO 14001, dunque, la mancata attribuzione del punteggio è risultata illegittima anche per una ragione autonoma rispetto alla questione del soccorso procedimentale, perché la stazione appaltante disponeva già del documento necessario alla verifica del requisito premiale.

Il TAR Lazio ha quindi annullato l'aggiudicazione nei limiti dell'interesse della ricorrente e i verbali di gara nella parte in cui erano stati attribuiti zero punti per i sub-criteri premiali, facendo salve le successive determinazioni della stazione appaltante all'esito della valutazione delle certificazioni.

La sentenza richiama l'attenzione sulla formulazione delle clausole che disciplinano l'attribuzione dei punteggi premiali, soprattutto quando il disciplinare richiede contemporaneamente una dichiarazione sostitutiva e la certificazione destinata a comprovarne il contenuto.

Rimane legittimo per le Amministrazioni richiedere l'allegazione delle certificazioni, evitando però previsioni che impediscano automaticamente qualsiasi integrazione documentale anche quando il possesso del requisito sia stato tempestivamente dichiarato e la sua successiva comprova non comporti modifiche dell'offerta.

La distinzione tra gli elementi che definiscono il **contenuto sostanziale della proposta tecnica** e i documenti destinati esclusivamente a dimostrare circostanze già rappresentate dal concorrente deve orientare sia la predisposizione dei disciplinari sia l'attività delle commissioni.

Da parte degli OE rimane comunque opportuno rispettare tutte le modalità di presentazione stabilite dalla legge di gara, allegando le certificazioni nelle sezioni richieste e verificando la completezza della documentazione caricata sulla piattaforma, perché la possibilità di ricorrere al soccorso procedimentale non costituisce una garanzia generalizzata di recupero dei punteggi.

La mancata allegazione di una certificazione premiale già dichiarata non può determinare automaticamente la **perdita del punteggio** attraverso una clausola che impedisca il soccorso procedimentale, quando la documentazione successiva serve soltanto a comprovare una condizione preesistente.

Rimane fermo il limite dell'immodificabilità dell'offerta, che impone di verificare se la produzione del documento mancante abbia una funzione esclusivamente probatoria oppure finisca per

integrare gli elementi sostanziali sui quali la commissione è chiamata ad attribuire il punteggio.
Da *Lavoripubblici*.

La Corte dei Conti europea ha pubblicato la Relazione 2026 sull'efficacia degli investimenti del Recovery Fund



La Corte dei conti europea ha pubblicato la Relazione speciale 29/2026, dedicata all'efficacia degli investimenti del Recovery Fund nelle pubbliche amministrazioni. I PNRR degli Stati membri destinano complessivamente 49,1 miliardi di euro al rafforzamento delle pubbliche amministrazioni. Tuttavia, secondo la Corte, gli interventi previsti dai Piani hanno affrontato in larga misura soltanto il 35% delle raccomandazioni formulate dalla Commissione europea nel 2019-2020 per migliorare il funzionamento delle amministrazioni pubbliche. La

percentuale scende al 14% per le raccomandazioni relative alla governance. La Corte raccomanda di rafforzare il monitoraggio dei risultati, anche in vista dei nuovi strumenti finanziari del bilancio europeo 2028-2034. Focus Italia: la Corte riconosce progressi nella digitalizzazione e nell'efficienza amministrativa, ma ritiene non adeguatamente affrontata la raccomandazione sul coordinamento tra amministrazioni nazionali e regionali. Il PNRR italiano destina circa 9 miliardi alla PA. *Da Orep.*

Per le opere in calcestruzzo obbligo di iscrizione nelle white list



La domanda del lettore: Un'impresa non iscritta nella White List intende partecipare a una gara per l'esecuzione di lavori edili. Il concorrente eseguirebbe direttamente tutte le lavorazioni previste dall'appalto, compresa la fornitura e posa in opera del calcestruzzo per la realizzazione di un piccolo basamento destinato agli impianti, per un importo minimo rispetto al valore complessivo dell'appalto. Considerato che "il confezionamento, la fornitura e il trasporto del calcestruzzo" rientrano tra le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, il concorrente deve essere comunque iscritto nella White List? Nel disciplinare nulla si prevede.

La risposta dell'esperto: L'iscrizione nella White List prefettizia – ossia l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 190/2012 – costituisce un requisito obbligatorio per gli operatori che svolgono una delle attività indicate dal successivo comma 53.

L'obbligo discende direttamente dalla legge e opera anche quando il bando o il disciplinare non contengano alcuna previsione al riguardo.

Con specifico riferimento al calcestruzzo, la legge considera attività sensibili il confezionamento, la fornitura e il trasporto, ma non menziona autonomamente la posa in opera.

Se il concorrente confeziona, fornisce o trasporta direttamente il calcestruzzo, deve essere iscritto nella White List anche se la relativa prestazione rappresenta soltanto una parte esigua dell'importo complessivo d'appalto. La marginalità economica dell'attività è irrilevante, così come è irrilevante la

mancata previsione del requisito nella lex specialis (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenze n. 1068 e n. 3266 del 2024).

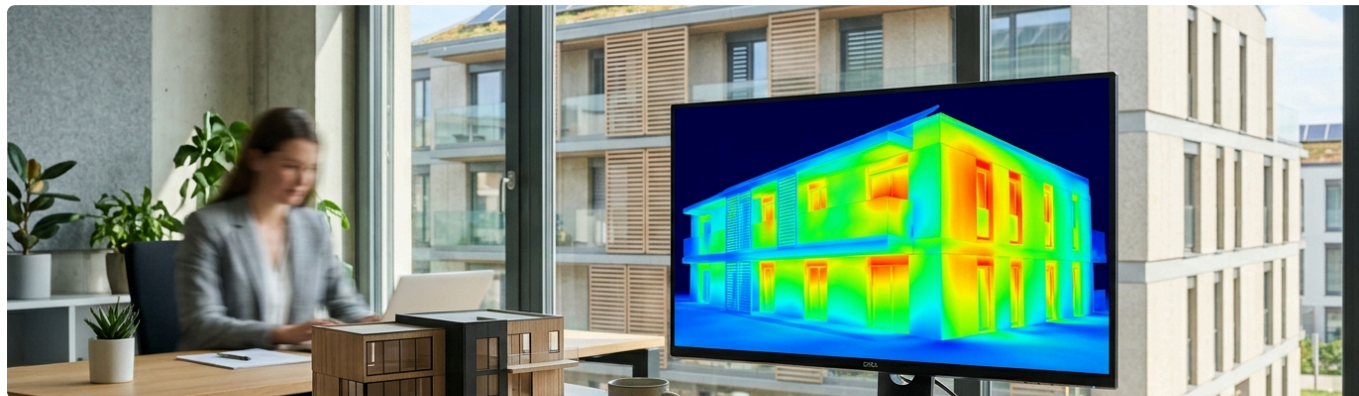
Diversa è l'ipotesi – peraltro maggiormente diffusa nella pratica di cantiere – in cui il concorrente acquisti il calcestruzzo da un'impresa terza iscritta nella White List e si limiti a eseguirne la posa con le proprie maestranze. Il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza 25 marzo 2021, n. 2532, ha chiarito che l'impresa aggiudicataria non deve essere iscritta soltanto perché acquista da terzi materiali o servizi riconducibili alle attività sensibili. In questo caso, il requisito deve essere posseduto, piuttosto, dal soggetto che confeziona, fornisce o trasporta il calcestruzzo.

Un'ulteriore soluzione – in simili casi in cui il concorrente non dispone di iscrizione in White List e il bando prevede attività "sensibili" – consiste nel subappaltare integralmente la prestazione. La delibera ANAC n. 29 del 17 gennaio 2024 afferma – coerentemente con l'impostazione della giurisprudenza sopra citata – che, quando le lavorazioni sensibili sono affidate in subappalto o formano oggetto di subcontratto, è il subappaltatore o il subfornitore a dover risultare iscritto nella White List.

In altre parole, l'iscrizione nella White List deve essere posseduta dall'impresa che esegue materialmente l'attività sensibile. Pertanto, se il concorrente dichiara in modo espresso e inequivoco che tali prestazioni saranno integralmente affidate in subappalto (o, nel caso di specie, che si limiterà alla posa del

calcestruzzo fornito da terzi) l'iscrizione deve essere posseduta dal subappaltatore o dal fornitore e non necessariamente dall'appaltatore principale. *Da NT+.*

Stop al software DOCET per redazione APE



DOCET non è più utilizzabile per la redazione degli **Attestati di Prestazione Energetica (APE)**. A comunicarlo è ENEA, che con un avviso pubblicato il 19 ottobre 2026 ha informato gli utenti che il software non risponde alle novità introdotte dal **D.M. 28 ottobre 2025**, provvedimento con cui sono stati aggiornati i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici.

L'indicazione riguarda l'utilizzo dell'attuale applicativo per predisporre gli APE e resterà valida fino a nuove comunicazioni. ENEA non ha fornito indicazioni sui tempi di un eventuale aggiornamento.

Sviluppato da ENEA in collaborazione con l'Istituto per le Tecnologie della Costruzione del CNR, il software gratuito DOCET consente di redigere gli APE attraverso una **metodologia di calcolo semplificata**, secondo quanto previsto dalle Linee guida nazionali per la certificazione energetica.

Il suo utilizzo era riservato agli **edifici residenziali esistenti con superficie utile fino a 200 m²**, non sottoposti a ristrutturazioni importanti. L'ultima versione del programma era stata resa disponibile nel settembre 2023, con aggiornamenti riguardanti la caratterizzazione dell'involucro edilizio e i costi energetici.

Ricordiamo che il **D.M. 28 ottobre 2025**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025 è **entrato in vigore il 3 giugno 2026**, aggiornando il D.M. 26 giugno 2015 sulle metodologie di calcolo delle

prestazioni energetiche e sulla definizione dei requisiti minimi degli edifici, intervenendo anche sui riferimenti normativi e tecnici utilizzati per le valutazioni energetiche.

Tra le modifiche figurano la sostituzione integrale dell'Allegato 1, relativo ai criteri generali e ai requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici, e dell'Allegato 2, dedicato alle norme tecniche di riferimento per il calcolo.

È rispetto a questo quadro aggiornato che ENEA ha dichiarato **non più utilizzabile DOCET**, senza tuttavia specificare, al momento, quali singole modifiche tecniche abbiano determinato l'inadeguatezza dell'applicativo.

Per i professionisti che utilizzavano DOCET, la conseguenza è la necessità di ricorrere ad **altri strumenti di calcolo aggiornati e conformi alla normativa applicabile**, verificandone la rispondenza ai requisiti previsti dalla disciplina vigente.

Quanto agli **APE già redatti con DOCET**, ENEA non ha fornito indicazioni specifiche né ha annunciato provvedimenti riguardanti gli attestati precedentemente rilasciati. La comunicazione deve quindi essere distinta dalla verifica della validità dei singoli APE, che resta disciplinata dall'art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005 e dalle altre disposizioni applicabili. Da *Lavoripubblici*.

Per gli studentati in arrivo altri 268ml per realizzare 2.500 alloggi



Il ministero dell'Università scommette altri 268 milioni sulla riuscita dell'operazione studentati. Con due diversi decreti. Il primo, da 200 milioni, consente un ulteriore scorrimento di graduatoria sulla legge nazionale che finanzia le residenze universitarie (la 338 del 2000). Il secondo, da 68 milioni, aggiunge un puntello (sempre di fonte Mur) agli 1,2 miliardi stanziati dal Pnrr e porta così a 63.200 gli alloggi complessivi promossi dal Recovery lungo la penisola. Procediamo con ordine, partendo dal primo Dm. I 200 milioni ascrivibili al V bando della legge 338/2000 serviranno a realizzare e riqualificare 21 residenze universitarie pubbliche sparse lungo lo stivale, per un totale di 2.527 posti letto aggiuntivi. Il provvedimento consente di finanziare, appunto, 21 interventi già ammessi in graduatoria, ma finora rimasti in stand-by perché mancava la copertura finanziaria. Che adesso, invece, è arrivata.

Le Regioni coinvolte sono in tutto sei. Quella maggiormente interessata è la Lombardia con dieci studentati per complessivi 1.577 alloggi che verranno realizzati da Edisu Pavia, Fondazione Ceur, Istituto Universitario di Studi Superiori (Iuss) di Pavia, Politecnico di Milano, Humanitas University oltre alle università di Bergamo, Cattolica del Sacro Cuore e Milano-Bicocca e all'Accademia di Belle Arti di Brera. Proprio a Brera, dove la ministra Anna Maria Bernini si è recata in visita mercoledì con la sua omologa tedesca Dorothee Bär nell'ambito delle celebrazioni per il 40esimo anniversario di Villa Vigoni, l'intervento assicurerà 200 nuovi posti letto. Di questi, 40 - pari al 20% della disponibilità complessiva -

saranno riservati agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi; altri dieci saranno attrezzati invece per accogliere studenti con disabilità fisiche e sensoriali.

Lo studentato sorgerà nell'area dell'ex Scalo ferroviario Farini, in via Valtellina, a servizio del futuro Campus delle Arti. Una parte degli edifici un tempo utilizzati per la manutenzione e il deposito dei treni lascerà spazio a una nuova struttura di sei piani, che ospiterà gli alloggi per gli studenti insieme a spazi dedicati alla cultura, alla didattica e alla vita universitaria, tra cui laboratori, sale per esposizioni ed eventi, una palestra e una terrazza. I costi di locazione comprenderanno anche le utenze e la connessione internet. La nuova residenza sarà progettata anche per ridurre i consumi energetici e l'impatto ambientale.

Tornando agli altri territori interessati spiccano innanzitutto i sei interventi programmati in Veneto, per un totale di 508 nuovi alloggi, promossi dall'università Iuav di Venezia, dall'Opera San Francesco Saverio - Cuamm, dall'Università di Padova e dall'Esu di Padova. Passiamo all'Emilia-Romagna dove ottengono il finanziamento due progetti, per 124 posti alloggio, realizzati da Fondazione Rui e da Acer - Azienda Casa Emilia-Romagna. In Piemonte, il contributo riguarda un intervento dell'Edisu regionale per 224 posti alloggio. Completano la lista uno studentato da 42 posti nell'ambito di un progetto promosso da Erdis Marche e un altro destinato alla Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, in Liguria, per il recupero e la riqualificazione di una residenza da 52 alloggi.

Dal 2023, sempre grazie al V bando della legge 338/2000, il Mur ha cofinanziato, a favore di soggetti pubblici e privati, complessivamente oltre 12 mila posti letto, con risorse superiori a 1 miliardo di euro, contribuendo ad ampliare e migliorare l'offerta abitativa nelle città universitarie. Posti che si sommano a quelli realizzati o in via di realizzazione con gli 1,2 miliardi del piano housing contenuto nel Pnrr. E che varrà 63.200 posti letto complessivi, di cui oltre la metà pronti già nel 2026 (e gli altri

calendarizzati nel 2027). Decisivi per andare oltre quota 60mila prevista inizialmente dal Recovery si sono rivelati i 68 milioni reperiti nei giorni scorsi dal Mur con il secondo Dm citato. Ma la partita non si chiude qui. Entro fine legislatura potrebbe arrivare sia lo sblocco di ulteriori progetti relativi al V bando della 338 sia una riforma delle regole di finanziamento nazionali in vista del prossimo bando (il VI). Se possibile, all'insegna della semplificazione e della velocizzazione. Da NT+.